

Se basta la terza media InPa non è obbligatorio

di LUIGI OLIVERI

Italia Oggi

Venerdì, 19 Luglio 2024

Per assumere i dipendenti pubblici nelle aree per le quali è sufficiente la terza media è opportuno ma non obbligatorio utilizzare il portale InPa. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del dpr 487/1994, "alle procedure di concorso si partecipa esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito denominato Portale, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it". Come si nota, la norma si riferisce espressamente alle procedure di "concorso". Tuttavia, il reclutamento nella p.a., proprio per le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo non avviene attraverso concorsi, bensì (ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del dlgs 165/2001) "mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente". Attualmente, la normativa vigente che regola l'avviamento di cui si tratta è l'articolo 16 della legge 56/1987, secondo il quale i lavoratori da assumere per le professioni ricopribili con la sola scuola dell'obbligo sono reclutati "sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego", una volta "avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie" composte dai centri per l'impiego. L'articolo 25, comma 1, del dpr 487/1994 precisa la procedura stabilendo che le p.a. interessate "inoltrano direttamente al centro medesimo la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione negli elenchi di collocamento e del livello retributivo. Il centro per l'impiego, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa". Pertanto non c'è un bando al quale gli interessati si candidano. La procedura, a ben vedere, si attiva con la richiesta che la p.a. interessata invia al Centro per l'impiego il quale poi a sua volta avvia la selezione pubblicando secondo le modalità stabilite dalle regioni gli avvisi che invitano gli interessati a candidarsi, redigendo le graduatorie sempre nel rispetto dei criteri fissati dalle singole regioni. I centri per l'impiego, poi, trasmettono alla p.a. interessata la graduatoria e la p.a. è tenuta ad assumere nell'ordine di essa, potendosi limitare ad attivare prove di idoneità che non possono modificare l'ordine, ma solo accertare appunto che i candidati hanno le capacità necessarie. Non vi sono, quindi, i requisiti procedurali perché si passi necessariamente tramite InPa. Luigi Oliveri.